

DELIBERAZIONE NR. 743 DEL 31/05/2024

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER LA DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA PNEUMOLOGIA E PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICO - PROFESSIONALIZZANTE DEGLI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.	DR.SSA MARIAGIULIA VITALINI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. MAURO MORENO
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che:

- con deliberazione n. 1101 del 14 giugno 2018 è stata disposta la stipula della convenzione con l'Università degli studi di Milano, con durata quinquennale, per l'attribuzione temporanea delle funzioni assistenziali e di direzione dell'UOC Pneumologia (ora SC Pneumologia) al prof. Fabiano Di Marco e per lo svolgimento di attività didattico – professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio;
- con lettera del 16 marzo 2023, prot. n. 18115, questa ASST ha comunicato all'Università la disponibilità al rinnovo della suddetta convenzione, previa sottoscrizione di un nuovo accordo, ai sensi del d.lgs. n. 17 agosto 1999, n. 368;

Ricordato che la scadenza della convenzione di cui sopra, inizialmente fissata al 17 giugno 2023, è stata posticipata per effetto dell'art. 20 della convenzione stessa, che prevede la possibilità di proroga fino alla stipula di un nuovo accordo;

Rilevata la necessità di formalizzare le intese successivamente intercorse con l'Università degli studi di Milano in merito alla possibilità di consentire la frequenza della SC Pneumologia anche agli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia del citato Ateneo, nonché agli studenti stranieri accolti nell'ambito dei programmi di mobilità internazionali approvati dall'Università, previa verifica della mancata saturazione del potenziale formativo;

Visto lo schema definitivo della convenzione trasmesso dall'Università degli studi di Milano con e-mail del 12 aprile 2024, prot. ASST n. 25307, conforme alla normativa che disciplina la materia e, in particolare, a quanto previsto:

- dall'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- dagli artt. 1 e 2 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabiliscono che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università e che il numero complessivo degli studenti da ammettere a tali scuole è determinato nello statuto in relazione alla disponibilità, acquisita anche in seguito a convenzioni stipulate in conformità all'ordinamento universitario, di idonee strutture ed attrezzature e di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi;
- dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;
- dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- dal DPCM 24 maggio 2001, con il quale sono stati forniti indirizzi circa le modalità di partecipazione delle università alla programmazione sanitaria nonché di integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca svolte dal Servizio sanitario nazionale e dalle università;
- dal DM 4 febbraio 2015, n. 68 "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria";
- dal DI 13 giugno 2017 n. 402 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015";
- dalla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in sanità" e s.m.i. e in particolare il Titolo III "Disciplina dei rapporti tra la regione e le università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca", come modificato dalla l.r. 12 dicembre 2017, n. 33;
- dal protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le università lombarde sedi delle facoltà, scuole e dipartimenti di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. XI/7437 del 30 novembre 2022;

Richiamati, in particolare, gli artt. 8 e 9 della convenzione di cui trattasi, che esplicita le responsabilità in capo al prof. Fabiano Di Marco e le modalità di verifica dell'attività assistenziale e di direzione, a garanzia del regolare svolgimento delle attività istituzionali proprie di un'azienda sanitaria;

Appurato che i costi derivanti dalla stipula della convenzione relativi al trattamento economico aggiuntivo sono coperti dal finanziamento regionale e sono imputati allo specifico conto di bilancio “Indennità personale universitario”;

Acquisito il parere della SC Gestione e sviluppo delle risorse umane;

Dato atto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo f.f., del direttore sanitario e del direttore sociosanitario.

DELIBERA

1. di sottoscrivere con l’Università degli studi di Milano la convenzione per l’attribuzione temporanea delle funzioni assistenziali e di direzione della SC Pneumologia al prof. Fabiano Di Marco e per lo svolgimento presso la medesima struttura di attività didattico - professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in malattie dell’apparato respiratorio (allegato A);
2. di precisare che con la sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1 è, altresì, consentito lo svolgimento presso la SC Pneumologia di tirocini curriculari degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia dello stesso Ateneo;
3. di imputare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento ai competenti conti dei bilanci di competenza, come da attestazione allegata;
4. di precisare che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Locati

CONVENZIONE PER LA DIREZIONE UNIVERSITARIA DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI PNEUMOLOGIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

Tra

l'Università degli studi di Milano, con sede in Milano, Via Festa del Perdono n. 7, CAP 24122, C.F. 80012650158, rappresentata dal Rettore pro tempore prof. Elio Franzini, nato a Milano il 19 maggio 1956, domiciliato presso la sede predetta di seguito indicata “Università” o “Ateneo”

e

l'ASST Papa Giovanni XXIII, con sede in Bergamo, Piazza Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) n. 1, CAP 24127, C.F. e P.IVA 04114370168, rappresentata dal Direttore generale pro tempore dott. Francesco Locati, nato a Treviglio (BG) il 3 maggio 1960, domiciliato presso la sede predetta di seguito indicata “ASST”

entrambe congiuntamente denominate “Parti” e singolarmente anche “Parte”

VISTE:

le seguenti disposizioni normative, richiamate in ordine cronologico:

- il d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/Cee”, in particolare gli artt. 34 e seguenti;
- il d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge n. 419 del 30.11.1998”;
- la l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
- la deliberazione del Consiglio regionale lombardo n. IX/0088 del 17 novembre 2010 “Piano sociosanitario regionale 2010/2014” e successivi indirizzi di gestione del sistema sanitario e sociosanitario lombardo;

- il Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università lombarde sedi delle Facoltà, scuole e dipartimenti di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. XI/7437 del 30 novembre 2022;
- il decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria";
- la nota MIUR prot.0031249 del 7 novembre 2017 "Strutture che compongono la rete formativa delle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al DI n. 402/2017";
- l'art. 34 e seguenti del d.lgs. n 368/1999, che prevede che ogni scuola di specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standards individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto;

PREMESSO:

- che in data 21 giugno 2018 è stata sottoscritta tra l'Università e l'ASST la convenzione di durata quinquennale per l'utilizzo dell'Unità organizzativa complessa (UOC) Pneumologia per lo svolgimento di attività didattico - professionalizzanti degli iscritti alla Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio, affidata alla direzione universitaria del prof. Fabiano Di Marco, professore ordinario del SSD MED/10 - Malattie dell'apparato respiratorio, attualmente in regime di proroga;
- che con nota del 16 marzo 2023 l'ASST ha manifestato la volontà di rinnovare la convenzione in scadenza per la direzione universitaria della SC Pneumologia diretta dal prof. Fabiano Di Marco, per lo svolgimento delle attività professionalizzanti degli iscritti alla Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio;
- che le Parti intendono formalizzare il proprio rapporto di collaborazione mediante la

stipula della presente convenzione che, sia in via generale che nello specifico, stabilisca i criteri e le modalità di utilizzo di strutture, attrezzature, servizi logistici e personale per lo svolgimento di attività professionalizzanti della Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio;

- che tali rapporti di collaborazione potranno concretizzarsi:
 - ✓ nell'utilizzo da parte dell'Università delle strutture, attrezzature e personale della SC Pneumologia per lo svolgimento di attività professionalizzanti, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei medici in formazione della Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio;
 - ✓ nell'affidamento a personale docente universitario di idonea competenza, designato d'intesa tra le Parti, della direzione universitaria della SC Pneumologia per lo svolgimento di attività didattiche integrative, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale nell'ambito dell'attività didattica della Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio.

Viste le deliberazioni adottate dal Dipartimento di Scienze della salute in data 19 aprile 2023, dal Consiglio della Scuola di specializzazione in data 3 maggio 2023, dal Comitato di Direzione della Facoltà di medicina e chirurgia in data 8 maggio 2023, delibere rep. n. 189/2023 del 6 giugno 2023 e n. 226/2023 del 23 giugno 2023, dal Senato Accademico in data 13 giugno 2023 e dal Consiglio di amministrazione dell'Università in data 27 giugno 2023.

Tutto ciò premesso:

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

ART. 2

Finalità

L'ASST consente all'Università il pieno utilizzo delle proprie strutture per le esigenze formative della Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio.

L'utilizzo è consentito senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo.

ART. 3

Strutture ed attrezzature

L'ASST, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione le strutture, i servizi logistici facente capo alla SC Pneumologia, nonché gli ambulatori specialistici la cui attività sia comunque annessa o collegata, come individuati dall'allegato "A" al presente atto, di cui costituisce parte integrante.

L'ASST assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell'allegato "A" e di segnalare tempestivamente, per iscritto, all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire nell'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 27.

L'ASST si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi della Scuola, e inoltre la rispondenza delle prestazioni sanitarie ai principi di appropriatezza, efficacia, efficienza e qualità.

L'allegato "A", previa intesa tra le Parti, potrà essere modificato o integrato in corso di convenzione.

Eventuali variazioni o discordanze rispetto agli impegni assunti con il presente accordo dovranno essere comunicati dall'ASST all'Università tempestivamente.

La struttura è stata qualificata quale struttura "di sede".

ART. 4

Personale ospedaliero e nomina dei professori a contratto e dei tutori

L'ASST pone inoltre a disposizione dell'Università, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 della presente convenzione, il personale laureato medico, tecnico, paramedico e ausiliario afferente alla SC Pneumologia che partecipa alla formazione specialistica.

A tal riguardo, le Parti convengono che all'inizio di ogni anno accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l'Università, su proposta del Consiglio di scuola, potrà attribuire a tale personale - purché di provata esperienza didattico-formativa, con almeno 10 anni di servizio e operante presso la struttura convenzionata appartenente alla rete formativa della Scuola - la responsabilità di attività didattiche comprese nell'ambito dell'Ordinamento didattico della scuola, in qualità di titolare di insegnamento, previa accettazione dell'ASST e del personale designato; in tal caso, al richiamato personale verrà conferito l'incarico di professore a contratto nel rispetto della quota (30% del corpo docente) e dei requisiti di cui al D.l. 13 giugno 2017. n. 402.

Con le medesime modalità l'Università potrà attribuire le funzioni di tutor, che potranno essere svolte a livello:

- a) individuale: per guidare il percorso di singoli medici in formazione;
- b) di gruppo: per coordinare l'interazione tra i medici in formazione e la struttura presso la quale si espleta la formazione o per curare il raggiungimento di obiettivi molto specifici.

Il tutor deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento anche a giudizio del medico in formazione.

Il numero di medici in formazione specialistica per tutor non può essere in ogni caso superiore a tre.

A tale riguardo l'ASST autorizza sin d'ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare all'attività didattica della Scuola.

La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l'Università. L'attività didattica svolta dal personale ospedaliero è considerata ai fini del riconoscimento

di crediti per i programmi di Educazione continua in medicina ed è riconosciuta ai fini del curriculum professionale dello stesso.

ART. 5

Personale universitario convenzionato

L'Università mette a disposizione dell'ASST il proprio personale per lo svolgimento delle attività assistenziali connesse con la didattica e la ricerca e per le esigenze della Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio, indicato all'allegato "B".

Il personale messo a disposizione dall'Università, indicato all'allegato "B", viene individuato dai competenti Organi dell'Ateneo fra docenti/ricercatori di ruolo di idonea competenza, appartenente al settore scientifico disciplinare richiesto. L'elenco di cui all'allegato "B" costituisce parte integrante del presente atto e al personale indicato vengono attribuite le funzioni ivi specificate. L'allegato "B", previa intesa tra le Parti, potrà essere modificato o integrato in corso di convenzione.

ART. 6

Diritti e doveri del personale universitario convenzionato

Al personale universitario di cui all'allegato B con l'incarico di direttore della SC Pneumologia vengono formalmente riconosciuti i poteri, i doveri e le responsabilità previste dalla normativa nazionale vigente per i dirigenti sanitari ospedalieri, responsabili di struttura. Per ciò che attiene agli aspetti organizzativi interni e il rispetto degli obblighi in materia igienico-sanitaria, il direttore della SC Pneumologia di cui all'allegato B è tenuto al rispetto delle direttive impartite dal Direttore sanitario dell'ASST, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e ad attenersi alla regolamentazione interna anche per quanto concerne la collaborazione con le altre strutture e servizi dell'ASST stessa.

ART. 7

Trattamento economico

Nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia, l'ASST si impegna ad assicurare parità di trattamento economico tra il personale universitario convenzionato di cui

all'allegato B afferente alla struttura convenzionata e il personale ospedaliero, in aggiunta alle retribuzioni erogate dall'Università.

L'ASST riconosce quindi al direttore della SC Pneumologia di cui all'allegato B il trattamento aggiuntivo coerente con l'incarico conferito e con le connesse responsabilità, per quanto necessario a rendere il trattamento economico complessivo allineato a quello dei dirigenti del servizio sanitario regionale di pari incarico, nell'ambito degli strumenti previsti dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Verrà inoltre riconosciuto al direttore della SC Pneumologia di cui all'allegato B il trattamento relativo alla retribuzione di risultato sulla base degli accordi aziendali in materia oltre alla indennità di esclusività riconosciuta a coloro che hanno optato per l'attività professionale intramoenia.

In caso di passaggio del personale dai ruoli della dirigenza sanitaria a quelli dell'Università, deve essere comunque riconosciuta per intero, ai soli fini del riconoscimento dei trattamenti economici di cui sopra e per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali nelle strutture sanitarie, l'attività assistenziale precedentemente svolta presso altri Enti sanitari.

L'ASST si impegna a versare mensilmente all'Università, sulla base dei conteggi dalla stessa effettuati e previa rendicontazione, la somma necessaria per la corresponsione al personale universitario di tutti i trattamenti e le indennità dovuti nel mese di riferimento.

ART. 8

Orario di lavoro

In base alle disposizioni normative vigenti, l'orario settimanale del personale universitario con funzioni assistenziali di cui all'allegato B è inteso in senso onnicomprensivo per lo svolgimento delle mansioni didattiche, di ricerca e assistenziali.

Resta inteso che in ogni caso presso l'ASST la presenza del personale universitario convenzionato di cui all'allegato B deve essere nella misura prevista dalla normativa nazionale e regionale vigente.

I criteri di regolamentazione e il controllo delle attività del personale universitario con

funzioni assistenziali di cui all'allegato B sono stabiliti come segue:

- a) l'orario settimanale per lo svolgimento delle rispettive mansioni didattiche, di ricerca e assistenziali è globalmente considerato come impegno orario equivalente a quello previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai medici dipendenti dell'ASST;
- b) le presenze del personale universitario convenzionato di cui all'allegato B all'interno della struttura vengono rilevate attraverso i sistemi obiettivi adottati nella struttura; tale rilevazione avrà lo scopo di certificare l'effettiva presenza fisica di ciascuno nel perimetro della struttura sanitaria e l'assolvimento dei compiti di cui alla presente convenzione;
- c) l'attività prestata ai fini universitari o comunque per fini istituzionali fuori dalle strutture dell'ASST, pertanto non documentabile attraverso le timbrature, sarà oggetto di autocertificazione da esibire a richiesta delle Parti.

ART. 9

Responsabilità e verifica dell'attività svolta

Il personale universitario convenzionato di cui all'allegato B in relazione all'incarico conferito di direzione della SC Pneumologia e alle specifiche funzioni a esso attribuite, è responsabile, come previsto per il personale dell'ASST, dei risultati conseguiti. L'attività assistenziale e gestionale della SC Pneumologia è sottoposta a verifiche periodiche, per ciò che concerne la sua efficienza ed efficacia, come avviene per il personale dell'ASST.

Il Direttore sanitario verifica, per ogni esercizio economico - finanziario, il raggiungimento degli obiettivi assistenziali predefiniti, compatibili comunque con le finalità istituzionali dell'Università.

L'attività assistenziale del personale universitario convenzionato di cui all'allegato B è sottoposta a verifica con la stessa metodologia prevista per il personale ospedaliero con analogo incarico.

In caso di verifica con esito negativo, il Direttore generale provvederà a darne comunicazione al Rettore per i conseguenti provvedimenti.

ART. 10

Servizi accessori

Il personale universitario di cui all'allegato B che svolge attività assistenziale in regime convenzionale ha diritto ad usufruire di tutti i servizi accessori di cui beneficia il personale dell'ASST, alle medesime condizioni, compreso il servizio mensa.

ART. 11

Attività libero-professionale intramoenia

L'ASST garantisce al personale universitario convenzionato di cui all'allegato B l'esercizio della libera professione intramuraria nelle strutture a tale scopo predisposte dall'ASST.

All'attività in regime di libera-professione prestata dal personale universitario si applicheranno gli stessi particolari istituti normativi previsti per il personale dell'ASST.

L'ASST, dedotta la quota di propria spettanza, verserà all'Università gli introiti derivati dall'attività libero-professionale dei dirigenti universitari comprensivi della quota destinata al versamento IRAP se dovuto.

L'ASST mette a disposizione gli spazi per consentire l'esercizio dell'attività libero-professionale al personale universitario che ha optato per la libera professione intramoenia.

ART. 12

Docenti universitari non convenzionati

Presso l'ASST è, inoltre, prevista e consentita, senza alcun onere per l'ASST, la presenza di personale universitario docente avente solo compiti didattici o di ricerca, ferma restando l'afferenza alla struttura universitaria di appartenenza e l'obbligo di raccordarsi a essa per lo svolgimento dei compiti istituzionali. L'Allegato "C", suscettibile di aggiornamento in corso di convenzione, elenca il personale docente universitario avente solo compiti didattici o di ricerca presente presso l'ASST all'atto dell'entrata in vigore della presente convenzione. L'Università procederà a richiedere l'autorizzazione di accesso all'ASST. Tale comunicazione dovrà contenere oltre che la tipologia di incarico, anche data di inizio e, se già conosciuta, data di cessazione dell'attività presso l'ASST.

Eventuali variazioni dovranno di volta in volta essere comunicate da parte dell'Università.

L'ASST fornisce al personale non convenzionato apposito badge di riconoscimento solo a fini assicurativi e di sicurezza.

ART. 13

Accesso ed attività di altre categorie

L'ASST si impegna a garantire l'accesso e la permanenza di tirocinanti del corso di laurea in medicina e chirurgia, di dottorandi, degli assegnisti di ricerca dell'Università, degli studenti stranieri con programmi di mobilità internazionale approvati dall'Università.

L'identificazione dei richiamati soggetti deve essere effettuata mediante specifico tesserino personale di riconoscimento, da distribuirsi a cura dell'Università, di concerto con la SC Gestione e sviluppo delle risorse umane dell'ASST.

I soggetti di cui al presente articolo sono adeguatamente coperti da assicurazione infortuni e responsabilità civile (R.C.) verso terzi a cura dell'Università.

L'ASST consente l'accesso, secondo il proprio regolamento, a visitatori italiani e stranieri, nonché a medici e altri operatori sanitari frequentatori che ne facciano richiesta per lo svolgimento delle attività didattico-scientifica, esclusa ogni e qualsiasi attività assistenziale. I frequentatori e visitatori devono essere coperti da assicurazione infortuni e R.C. a carico loro o di terzi.

ART. 14

Attività formativa

L'Università per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio, utilizza le strutture, le attrezzature e il personale, di cui agli allegati "A", "B" e "C", senza alcun onere a proprio carico.

Il medico in formazione ai sensi del D.l. 4 febbraio 2015 è tenuto allo svolgimento delle attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio) in misura pari al 70% dell'attività complessivamente prevista e ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 368/1999, l'impegno richiesto nell'ambito della SC Pneumologia è pari a quello previsto per il personale del SSN a tempo

pieno.

Sotto la guida del tutore, il medico in formazione partecipa alla totalità delle attività mediche della SC Pneumologia per una graduale assunzione dei compiti assistenziali, eseguendo interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la direzione sanitaria dell'ASST e il direttore della SC Pneumologia.

Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale sono qualificate secondo i gradi di seguito indicati:

- a) attività di appoggio - quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
- b) attività di collaborazione - quando svolge personalmente procedure e attività assistenziali specifiche, sotto il diretto controllo del personale medico strutturato;
- c) attività di autonomia quando svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale.

Le attività teoriche e pratiche, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici e in conformità alle indicazioni europee.

Il programma generale di formazione viene definito dalla Scuola di specializzazione, è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche, nonché alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

Nell'ambito della SC Pneumologia i medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

ART. 15

Frequenza dei medici in formazione e partecipazione alle attività assistenziali

La SC Pneumologia e le strutture poste a disposizione per le esigenze didattico-formative della Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio in forza della presente convenzione saranno utilizzate dai medici che abbiano stipulato specifico contratto di

formazione specialistica ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 368/1999.

I medici in formazione, tenuti a frequentare la SC Pneumologia e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio, svolgeranno i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la Direzione sanitaria dell'ASST, nonché il direttore della SC Pneumologia.

Le attività e gli interventi svolti sono dettagliatamente riportati sul "libretto personale di formazione" appositamente predisposto, e al termine del periodo svolto deve essere vistato dalla Direzione sanitaria dell'ASST e trasmesso alla Direzione della scuola; il direttore della SC Pneumologia ha il compito di comunicare alla Direzione sanitaria dell'ASST le attività e gli interventi svolti dai medici in formazione.

La sottoscrizione del contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con la predetta ASST.

Le Parti, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa vigente concordano che in nessun caso l'attività svolta dal medico in formazione sia considerata sostitutiva di quella svolta dal personale di ruolo.

L'ASST consente ai medici in formazione di disporre di spazi fisici adeguati alle esigenze dello studio, di accedere alla mensa e fornisce agli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino personale, alle condizioni previste dai relativi regolamenti aziendali.

Ogni anno la Direzione della Scuola comunica alla Direzione sanitaria dell'ASST il numero e i nominativi dei medici in formazione che frequenteranno la SC Pneumologia, il periodo di frequenza, i tipi di attività in cui dovranno essere impegnati e il loro livello di autonomia nell'esecuzione di tale attività.

ART. 16

Finanziamenti

L'ASST assume l'impegno a valutare la possibilità di istituire posti aggiuntivi da assegnare alla Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio a favore dell'Università,

secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai regolamenti universitari. L'impegno eventualmente assunto dall'ASST si dovrà intendere per un periodo di tempo uguale a quello della durata del corso di specializzazione.

ART. 17

Copertura assicurativa a carico dell'ASST

La gestione dell'attività assistenziale svolta nell'ambito della SC Pneumologia resta affidata all'ASST, che si assume in proprio tutti gli oneri connessi sia al regolare funzionamento della struttura stessa, sia alle coperture assicurative.

A tal proposito l'ASST provvede, con oneri a proprio carico e sulla base dei massimali in uso, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento di tutta l'attività assistenziale comunque svolta dal personale universitario convenzionato di cui all'allegato B con le stesse modalità e alle medesime condizioni previste per il personale ospedaliero dipendente.

È a carico dell'ASST la copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività assistenziale dei medici in formazione, sia per quanto attiene la R.C. verso terzi sia per gli infortuni, con le stesse modalità e alle medesime condizioni previste per il proprio personale (art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999).

L'ASST, inoltre, provvede a garantire al personale universitario la copertura globale per le spese di giudizio che dovessero derivare da eventuali responsabilità di rilevanza civile e penale, connesse all'esercizio dell'attività assistenziale, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Università.

Nei casi di dolo e colpa grave la rivalsa potrà avvenire nei confronti del personale universitario convenzionato di cui all'allegato B con le stesse modalità previste per il personale ospedaliero.

ART. 18

Copertura assicurativa a carico dell'Università

L'Università provvede alla copertura assicurativa per R.C. del personale universitario che

svolge attività di didattica e di ricerca e ad assicurare a norma di legge il proprio personale contro le malattie e gli infortuni eventualmente occorsi durante il servizio.

ART. 19

Prevenzione e sicurezza

Il personale universitario di cui allegato B e i medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività formativa presso le strutture dell'ASST e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il direttore generale dell'ASST nella veste di legale rappresentante (art. 18 del d.lgs. n. 81/2008), quale datore di lavoro, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del personale universitario di cui allegato B e dei medici in formazione specialistica, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST medesima.

Il personale universitario di cui allegato B e i medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'ASST.

Ai fini del coordinamento della protezione e sicurezza dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e per l'ottimizzazione della radioprotezione, in osservanza agli artt. 109, 112, 113 e 115 del e s.m.i., si rinvia all'Accordo unico stipulato dall'Ateneo ai fini degli obblighi e delle responsabilità di cui al d.lgs. n. 81/2008 e al d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101 con l'Ente preposto alla sorveglianza fisica e sanitaria degli specializzandi in malattie dell'apparato respiratorio, individuato nel caso specifico nell'ASST Grande Ospedale Metropolitano - Ospedale Niguarda Cà Granda, quale Polo ospedaliero convenzionato di primo accesso (POC1), e all'Addendum allegato all'Accordo unico che regola i rapporti tra Ateneo, Poli ospedalieri di primo accesso ed enti ospedalieri convenzionati successivi facenti parte della rete formativa delle singole scuole.

ART. 20

Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a trattare come riservate tutte le informazioni indicate come tali e di cui sia venuta a conoscenza nell'ambito della presente convenzione.

Le informazioni riservate non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni riservate quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

Art. 21

Ricerca scientifica

Le Parti convengono sulla irrinunciabilità, per una moderna azienda sanitaria che eroga prestazioni di assistenza e cura e svolge attività di ricerca e di formazione in campo sanitario, di un impegno istituzionale congiunto nella ricerca biomedica, anche in riferimento alle ricadute che essa ha sulla qualità assistenziale e sulla formazione sia degli studenti sia dei suoi operatori.

In tal senso, l'ASST e l'Università si impegnano a favorire in ogni modo lo sviluppo della ricerca scientifica, intesa come patrimonio irrinunciabile di entrambe le Parti.

I progetti di ricerca universitaria che verranno svolti presso l'ASST dal personale universitario che presta servizio presso la SC Pneumologia e da personale universitario docente avente solo compiti didattici e di ricerca di cui all'art. 12 saranno inquadrati nel piano delle ricerche delle strutture universitarie di riferimento del personale nonché, per quanto compatibili, nella programmazione pluriennale di ricerca dell'ASST.

Potranno essere previsti anche progetti di ricerca congiunti tra personale universitario e

personale ospedaliero dell'ASST.

Le Parti si impegnano reciprocamente a indicare entrambi gli Enti nelle pubblicazioni di tutte le ricerche svolte presso l'ASST, che vedano coinvolto personale ospedaliero e universitario.

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 22 in materia di sperimentazioni cliniche, la partecipazione a bandi di ricerca e le richieste di finanziamento per progetti di ricerca da svolgere in collaborazione, che vedano come proponente e/o responsabile scientifico un docente o ricercatore dell'Università, è disciplinata dal Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori della stessa Università, in particolare dall'art. 8. Di seguito il link del Regolamento:

<https://www.unimi.it/sites/default/files/regolamenti/Regolamento%20doveri%20accademici.pdf>

Nei suddetti casi il responsabile scientifico del progetto, in fase di proposta, concorderà tutti i dettagli con il direttore del Dipartimento di afferenza e con gli uffici competenti delle Parti. Per l'Università il contatto è la Direzione Servizi per la ricerca sportello.ricerca@unimi.it; per l'ASST il contatto è la SC Ricerca clinica, innovazione e sviluppo ctc@asst-pg23.it.

In generale, nel rispetto di quanto sopra, tutte le attività svolte da personale docente o ricercatori dell'Università potranno essere annoverate, per quanto attiene il loro profilo scientifico, nelle attività di carattere istituzionale dell'Università. L'Università potrà sempre indicare i summenzionati progetti o prodotti nelle procedure di valutazione a carattere nazionale o internazionale ove compatibile con gli specifici criteri di valutazione.

Qualora il progetto di ricerca preveda l'utilizzo di campioni derivanti da pazienti arruolati presso l'ASST, l'ASST, nel rispetto del progetto di ricerca, del consenso informato acquisito e della normativa europea e nazionale in materia di privacy, garantisce ai ricercatori dell'Università il pieno accesso e il diritto di utilizzo a fini di ricerca di detti campioni e dei dati derivanti dalla raccolta e analisi degli stessi, a titolo gratuito. Ulteriori condizioni di

trasferimento e utilizzo dei campioni potrà essere regolamentato da specifico accordo tra le Parti. Le Parti si impegnano a darsi reciprocamente supporto per l'ottenimento delle eventuali approvazioni dei comitati etici competenti in relazione alla tipologia di ricerca e all'attività espletata, nel rispetto della normativa vigente, nonché per fornire ai pazienti/donatori partecipanti tutte le informazioni necessarie in relazione alle attività di ricerca e alle misure di protezione dei dati personali, raccogliendo, ove necessario, i relativi consensi.

Allo scopo di favorire la formazione di gruppi di ricerca tali da consentire un ottimale raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, l'ASST - nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari di Ateneo - potrà mettere a disposizione dell'Università i finanziamenti necessari per l'istituzione di posti di ricercatore o professore universitario e/o finanziare, annualmente, assegni di collaborazione alla ricerca ai sensi dell'art. 22, comma 3, della l. 30 dicembre 2010 n. 240.

Per quanto riguarda i risultati e la proprietà intellettuale generata dall'attività di ricerca scientifica di cui al presente articolo, si farà riferimento a quanto previsto al successivo art. 22.

Art. 22

Sperimentazione clinica e proprietà intellettuale

Le Parti concordano sull'importanza, per entrambe, dello sviluppo della sperimentazione clinica, intesa come strumento di sviluppo culturale e professionale nel campo della ricerca applicata e di autofinanziamento per la ricerca svolta all'interno del complesso didattico - assistenziale.

La conduzione di studi di tipo sperimentale caratterizzati dalla somministrazione di un trattamento e dalla valutazione dei suoi effetti, riconducibili al D.M. 15 luglio 1997, compete all'ASST, nel rispetto della normativa in materia e potrà prevedere il coinvolgimento di docenti/ricercatori universitari convenzionati di cui all'allegato B e/o del personale universitario avente solo compiti didattici e di ricerca. Il docente/ricercatore universitario

convenzionato di cui all'allegato B e/o il personale universitario avente solo compiti didattici e di ricerca è tenuto a dare preventiva comunicazione alla Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze dell'Università (e-mail: sportello.DIVCO@unimi.it).

Qualora dall'attività clinica/assistenziale e di ricerca svolta presso l'ASST dal personale universitario di ruolo nonché da soggetti non strutturati nei ruoli dell'Università derivino diritti di proprietà intellettuale e/o risultati suscettibili o meno di protezione tramite brevetto d'invenzione industriale, modello di utilità o altro titolo assimilabile, si applicherà il principio della proprietà comune delle Parti.

Fermo restando in ogni caso le disposizioni di legge in materia e quanto disciplinato dai regolamenti interni in materia di proprietà intellettuale adottati dalle Parti, nonché il diritto inalienabile degli inventori a essere riconosciuti autori del trovato, ai fini della gestione delle tematiche riguardanti la tutela e la valorizzazione della proprietà intellettuale e dei risultati brevettabili o tutelabili eventualmente scaturiti da ricerche e/o attività congiunte tra le Parti si farà riferimento a uno specifico accordo per la gestione della proprietà intellettuale da predisporre congiuntamente a cura dei rispettivi uffici di trasferimento tecnologico e approvato dalle Parti.

Le Parti si impegnano a definire con tale accordo le modalità di valutazione e protezione dei diritti di proprietà intellettuale, i principi per la definizione delle quote di co-titolarietà tenendo in considerazione i contributi di ciascuna Parte al conseguimento dei risultati inventivi, il riconoscimento del contributo inventivo dei ricercatori coinvolti, le modalità di comunicazione delle proposte di brevettazione, le modalità di uso e sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale, le modalità di gestione e supporto delle spese relative alla protezione e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale. In ogni caso, le Parti assumono l'impegno di adottare tempestivamente ogni atto o comportamento utile per la migliore protezione e valorizzazione delle invenzioni prodotte e della proprietà intellettuale generata.

Fatto salvo quanto sopra, qualora i diritti di proprietà intellettuale derivassero da attività di

ricerca oggetto di finanziamenti e/o accordi con soggetti finanziatori privati, la disciplina relativa alla proprietà intellettuale verrà stabilita negli specifici accordi tra le Parti e/o il soggetto finanziatore.

Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione della presente convenzione, a eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali informazioni, dati, know-how, notizie provengono.

In generale, nel rispetto di quanto sopra, tutte le attività svolte da personale docente o ricercatori dell'Università potranno essere annoverate, per quanto attiene il loro profilo scientifico, nelle attività di carattere istituzionale dell'Università. L'Università potrà sempre indicare i summenzionati progetti o prodotti nelle procedure di valutazione a carattere nazionale o internazionale ove compatibile con gli specifici criteri di valutazione.

ART. 23

Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e all'esecuzione del rapporto convenzionale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione della presente convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività didattico-formative, le Parti, in qualità di contitolari del trattamento, si impegnano a trattare i dati personali dei medici in formazione specialistica in conformità a quanto disposto all'art. 26

del Regolamento UE 679/2016. L'accordo di contitolarità costituisce parte integrante della convenzione (allegato D).

Le Parti, in qualità di contitolari del trattamento per i dati personali dei medici in formazione specialistica ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal d.lgs. 10.08.2018 n. 101 e dal Regolamento UE 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti da parte dei medici in formazione specialistica della Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio, ivi compresi i dati identificativi degli interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dai medici in formazione nell'ambito del proprio progetto formativo, i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale percorso formativo e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.

Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati dei medici in formazione specialistica ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti per attività clinica, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge. Per il trattamento di dati di pazienti/donatori che acconsentono a partecipare a progetti di ricerca che vedono coinvolte entrambe le Parti, queste ultime si riservano di individuare volta per volta i ruoli da assumere avuto riguardo alla normativa sulla protezione

dei dati personali, in funzione dell'apporto di ciascuna Parte alla ricerca.

In particolare, l'ASST è da considerarsi titolare del trattamento dei dati dei medici in formazione specialistica trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell'art. 19 della presente convenzione.

L'ASST si impegna a nominare i medici in formazione specialistica che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento UE 679/2016. I medici in formazione specialistica potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste a oggetto del proprio percorso formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività formativa specialistica.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE679/2016, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web <https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/privacy> nella sezione "Le informative sulla privacy e la gestione dei dati": "Informativa per Enti in convenzione per attività di tirocinio (11 ottobre 2022)" per l'ASST, e "Informativa per studenti, laureati, partecipanti ai test di ammissione, studenti in mobilità internazionale (15 giugno 2022)" per i medici in formazione specialistica.

L'ASST, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate dalla stessa e rese disponibili agli interessati sul proprio sito all'indirizzo: <https://trasparenza.asst->

pg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy, ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento UE 679/2016 (di seguito, quando richiamate congiuntamente alle informative rese dall'Università, "Informative").

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità garante o dall'Autorità giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni della presente convenzione l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE 679/2016 nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative.

Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli interessati entro il termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo RPD che per l'Università è il prof. avv. Pierluigi Perri (dpo@unimi.it) e che per ASST è il dr. Luigi Recupero (protocollo@asst-pg23.it, ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it).

Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali violazioni dei Dati Personali (*Data Breach*) secondo i protocolli attuati nei rispettivi enti. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.

Ciascuna Parte è tenuta a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati nell'ambito del rapporto di contitolarità oggetto della presente convenzione in conformità a quanto

previsto dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016. Ciascuna Parte deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire sufficiente documentazione all'altra Parte, qualora ragionevolmente richiesto.

Ciascuna Parte adotterà tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie ai fini del tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Nell'ipotesi di "*Data Breach*" che potrebbe ragionevolmente compromettere i diritti e le libertà dell'interessato, la Parte che ne ha avuto per prima conoscenza ne darà tempestivamente notizia all'altra, senza indugio e in ogni caso non oltre 12 ore successive alla scoperta del "*Data Breach*" e provvederà agli obblighi di notifica/comunicazione previsti dalla normativa.

Resta in ogni caso inteso che l'eventuale responsabilità tra i contitolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento UE 679/2016.

Ai suddetti fini gli interessati potranno contattare le Parti ai seguenti indirizzi:

- ASST: protocollo@asst-pg23.it, ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it
- Università: dpo@unimi.it

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

ART. 24

Anticorruzione

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani integrati di attività e organizzazione

(PIAO) e Codici etici e di comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle Parti - sono parte integrante della convenzione stessa.

Le Parti sono tenute a osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

ART. 25

Commissione paritetica

Le Parti prevedono, per l'esame degli eventuali problemi connessi con l'attuazione della presente convenzione - anche di natura organizzativa e disciplinare - la costituzione di una commissione paritetica, così composta:

- il Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà di medicina e chirurgia, il Direttore del Dipartimento cui afferisce il direttore della SC Pneumologia e il Direttore della Scuola di specializzazione per l'Università;
- il Direttore generale e il Direttore sanitario per l'ASST.

ART. 26

Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla sottoscrizione ed avrà una durata pari a quella del corso di studio di 4 (quattro) anni, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso.

La convenzione potrà essere rinnovata previo nuovo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle Parti.

L'ASST si impegna a comunicare all'Università, a mezzo PEC almeno 3 mesi prima della scadenza della convenzione, la disponibilità al rinnovo.

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività professionalizzanti degli iscritti

alla Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio le Parti concordano che gli effetti della presente convenzione sono prorogati fino alla sottoscrizione del nuovo accordo.

Qualora venga meno l'interesse al rinnovo, la presente convenzione cesserà i suoi effetti alla naturale scadenza. Sono in ogni caso assicurati gli effetti fino alla conclusione dell'anno accademico in corso.

ART. 27

Recesso

Le Parti, per motivate ragioni, potranno recedere anticipatamente dalla presente convenzione, per iscritto, con un preavviso di almeno 6 mesi da inoltrare a mezzo PEC.

L'Università potrà recedere in qualsiasi momento dall'accordo convenzionale qualora dovessero venir meno le finalità di cui all'art. 2.

ART. 28

Imposte

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2, del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82) ed è soggetta a imposta di bollo a cura e spese dell'ASST, salvo che la stessa goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e art. 6 DM 17 giugno 2014). L'ASST effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione n. 2016/10861 dell'1 febbraio 2016 rilasciata dall'Agenzia delle entrate. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 29

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari, nonché ai vigenti Protocolli d'intesa Regione/Università lombarde che disciplinano la stipula delle convenzioni attuative tra

Università ed Enti sanitari.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

Università degli studi di Milano

Il Rettore

Prof. Elio Franzini

ASST Papa Giovanni XXIII

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Locati

ALLEGATI:

Allegato "A": Definizione della struttura complessa convenzionata

Allegato "B": Personale universitario convenzionato

Allegato "C": Personale universitario non convenzionato

Allegato "D": Accordo di contitolarità e informativa privacy

ALLEGATO "A"

**STRUTTURE POSTE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO**

(Parametri individuati dal Decreto Interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017
recante gli standard, requisiti e gli indicatori di attività formativa e
assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria)

SC POSTA A DISPOSIZIONE DELLA

SC Pneumologia

SCUOLA

CODICE NSIS SC

6801

DIRETTORE SC

Prof. Fabiano di Marco

STRUTTURA SANITARIA

ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo

SC già convenzionata con altra scuola di specializzazione dell'Ateneo	Si	No <input checked="" type="checkbox"/>
Se sì indicare quali:	Scuola di specializzazione in	
SC già convenzionata con scuola di specializzazione di altro Ateneo	Si Ateneo	No <input checked="" type="checkbox"/>
Se sì indicare quali:	Scuola di specializzazione in	

STANDARD STRUTTURALI			
A) FONDAMENTALI	Degenza con PL di ventilazione meccanica non invasiva	Si n. posti Letto 20 + n. 4 semintensiva	
	Day hospital	SI (ricoveri 0 notti/ mac) n. posti letto 2	
	Day Service	Si	
	Ambulatorio di pneumologia generale	Si	
	Ambulatorio/i dedicato/i: ecografia toracica e/o Patologie del sonno e/o Fibrosi Polmonare e/o Asma Bronchiale	Si	
	Laboratorio di diagnostica funzionale	Si	
	Riabilitazione	Si	

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO	Se non presente nella SC indicare se presente nell'ASST che ospita la SC.
B) ANNESSI	Ventilazione meccanica non invasiva	Si	
	Endoscopia bronchiale e/o toracica	Si	
	Servizio di Oncologia	Si	SC Oncologia
	Unità di terapia semi/intensiva respiratoria	Si	
	Polisonnografia Point	Si	SS Neurofisiopatologia
	Immunologia clinica	Si	SC SIMT

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO
C) SERVIZI GENERALI E DIAGNOSTICI DELL'ASST CHE OSPITA LA STRUTTURA DI SEDE O COLLEGATA	Radiologia e diagnostica per immagini	Si
	Chirurgia toracica	Si
	Medicina di laboratorio	Si
	Rianimazione o terapia intensiva	Si
	Anatomia Patologica	Si

STANDARD ORGANIZZATIVI		Indicare numero
PERSONALE MEDICO*	Medici	n. 9
PERSONALE SANITARIO*	Tecnici di laboratorio	n. 3 + n. 3 Fisioterapisti
	Infermieri	n. 52

* Si certifica che il numero del personale medico, sanitario e tecnico è conforme al volume assistenziale della struttura

STANDARD ASSISTENZIALI	Tipologia	Indicare numero (volume complessivo annuo SC) Anno 2021	Parametri individuati dal D.I. 402/2017 per la struttura di sede	Parametri individuati dal D.I. 402/2017 per la struttura collegata
RICOVERI ANNUI	Degenza/Prestazioni complesse in DH	n. 959	n. 500	n. 300
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ANNUE	Prestazioni in Ambulatorio e/o DS	n. 14.658	n. 1.000	n. 500
	Consulenze specialistiche	n. 1.818	n. 400	n. 200

	Esami strumentali con Tecnica Endoscopica	n. 840	N. 200	N. 100
	Casi trattati con ventilazione meccanica	n. 165	N. 150	N. 50
	Monitoraggio della funzione Cardio Respiratoria nel sonno	n. 310	N. 300	N. 100

REQUISITI SPECIFICI ASSISTENZIALI	Indicare il Volume annuale della SC Pneumologia Anno 2021
Nella colonna a fianco deve essere indicato il volume annuale dell'attività assistenziale della SC con riferimento alla prestazione di seguito indicate che dovranno essere espletate dallo specializzando nell'arco del percorso formativo. * Campo obbligatorio per la determinazione del calcolo degli iscrivibili alla Scuola di specializzazione	
Avere seguito casi di patologia respiratoria in reparti di degenza o in DH, avendo redatto personalmente e controfirmato sia la cartella clinica (anamnesi, esame obiettivo, programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici) che la relazione di dimissione (epicrisi), con presentazione di almeno 10 casi negli incontri formali della scuola	n. 959
Avere seguito casi di patologia respiratoria in ambulatorio con esecuzione, quando indicati, dei più comuni esami funzionali ed immuno-allergologici	n. 3.600
Avere partecipato attivamente a visite di consulenza specialistica	n. 1.350
Avere partecipato a turni di guardia/sottoguardia, assumendo la responsabilità in prima persona nei turni degli ultimi 2 anni (consultazione tutor)	n. 365
Avere seguito in videoendoscopia sedute di Pneumologia interventistica e ne ha eseguite personalmente almeno 30	n. 850
Avere eseguito e correttamente interpretato esami funzionali completi della respirazione	n. 4.900
Avere partecipato attivamente alla gestione di casi di insufficienza respiratoria cronica grave nelle sue varie fasi clinico-evolutive con acquisizione delle relative pratiche terapeutiche, comprese quelle della terapia intensiva, e semi-intensiva	n. 165
Avere partecipato alla esecuzione di trial clinici randomizzati	n. 15
Avere partecipato attivamente alla gestione di casi di pneumo-oncologia incluse le fasi della chemioterapia, radio-terapia, terapie biologiche	n. 288
Imaging Toracico (RX, TC, RMN, PET): Interpretazione e discussione con il Tutor di casi paradigmatici	n. 1.200
Test di reversibilità e di broncostimolazione da eseguire in autonomia	n. 1.500
Emogasanalisi arteriosa	n. 2.500

Monitoraggi incruenti della saturimetria	n. 3.000
6-min walking test da eseguire in autonomia (esecuzione e refertazione)	n. 350
Polisonnografie in autonomia (esecuzione, estrapolazione tracciati, interpretazione e refertazione)	n. 280
Intradermoreazioni alla Mantoux o test biologici indicatori di infezione tbc (da eseguire e valutare in autonomia)	n. 100
Punture pleuriche esplorative/toracentesi anche in eco guida/toracoscopia mediche	n. 539
Ecografie toraciche	n. 440
Posizionamenti di drenaggi pleurici in assistenza	n. 55
Test da sforzo cardiopolmonare	n. 24

La SC Pneumologia viene inserita da parte della Scuola come:

Struttura di sede

ALLEGATO B - PERSONALE UNIVERSITARIO CONVENZIONATO

SC Pneumologia

- Prof. Fabiano Di Marco, Professore ordinario del SSD MED/10, Malattie dell'apparato respiratorio
- Incarico: Direttore della SC Pneumologia

ALLEGATO C - PERSONALE UNIVERSITARIO NON CONVENZIONATO

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

TRA

l'Università degli studi di Milano (di seguito "Università" o "Contitolare del trattamento"), con sede in legale in Milano, Via Festa del Perdono, 7, codice fiscale 80012650158, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Elio Franzini

E

l'Azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII, (di seguito "ASST" o "Contitolare del trattamento"), con sede in legale in Bergamo, Piazza OMS, 1, C.F. 04114370168, rappresentata dal direttore generale, dott. Francesco Locati

di seguito congiuntamente "Parti"

PREMESSO CHE:

- A. l'espletamento dell'attività descritta all'interno della Convenzione per la direzione universitaria della SC Pneumologia e per lo svolgimento di attività professionalizzanti della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio tra le Parti comporta il trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4, par. 1, del regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo GDPR);
- B. i Contitolari del Trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento;
- C. la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali impone una serie di obblighi e vincoli al trattamento di dati personali da parte del Titolare del trattamento che condizionano il trattamento in questione;
- D. in particolare, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, allorché due o più Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento, essi sono Contitolari del trattamento;
- E. i Contitolari del trattamento devono, pertanto, determinare in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente;
- F. l'accordo suddetto deve, pertanto, disciplinare gli obblighi dei Contitolari con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché i rispettivi ruoli nella comunicazione delle informazioni agli interessati;
- G. con il presente accordo (di seguito l'Accordo), la Parti intendono dunque instaurare con un rapporto di contitolarità nel Trattamento e disciplinare, di conseguenza, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli interessati;
- H. nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, i Contitolari dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali;

Tutto ciò premesso, che è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

1. OGGETTO

1.1. Con il presente Accordo, le Parti determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, nonché dalle disposizioni di legge vigenti

con riguardo al trattamento dei dati personali. Con il presente Accordo, le Parti stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

1.2. La Contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4, par. 2, del GDPR e ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati già presenti, in tutti gli archivi sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

1.3. Resta inteso, tra le Parti, che, ai sensi dell'art. 26, par. 3, del GDPR, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di, e contro, ciascun Contitolare del trattamento.

2. TRATTAMENTO OGGETTO DEL RAPPORTO DI CONTITOLARITÀ E DURATA DEL RAPPORTO

2.1. Ai fini del conseguimento delle finalità previste all'art.1, il seguente trattamento di dati personali sarà gestito in regime di Contitolarità tra le Parti durante il periodo di vigenza della Convenzione.

La tipologia di trattamento di dati personali oggetto della Contitolarità è la seguente:

- Gestione delle attività didattico-formative.

La tipologia di trattamento dei dati di cui sopra verrà gestita secondo lo schema seguente:

Trattamento	Gestione delle attività didattico-formative
Finalità del trattamento	Gestione delle attività didattico formative, richieste di inserimento, svolgimento dell'attività didattica formativa, valutazione conclusiva e attività amministrative correlate.
Tipologia di dati	Dati personali comuni (identificativi e correlati allo svolgimento dell'attività didattica -formativa del medico specializzando); Categorie particolari di dati personali (dati idonei a rilevare lo stato di salute).
Rapporto giuridico tra le Parti	Contitolarità.
Informativa da realizzare	Informativa Privacy - Attività didattico-formative e tirocini (parte integrante e sostanziale del presente accordo di contitolarità - Allegato 1).
Soggetto addetto alla consegna dell'informativa	Il Contitolare che per primo ha il contatto con l'interessato. Inoltre, l'informativa sarà resa disponibile sul sito istituzionale di ogni Contitolare.
Soggetto principale per la gestione delle richieste dell'interessato	Il Contitolare a cui si rivolge l'interessato.
Data Breach	Gestione congiunta per la notifica all'Autorità Garante da parte del Contitolare presso cui avviene la violazione. Se necessaria comunicazione agli interessati, a carico del Contitolare presso cui avviene la violazione.
DPO di riferimento	DPO del Contitolare a cui si rivolge l'interessato, fornendo comunque comunicazione al DPO dell'altro Contitolare.

2.2. Le Parti concordano che non potranno essere trattenuti o elaborati i dati personali condivisi più a lungo del necessario per l'esecuzione degli scopi concordati. In deroga a quanto sopra stabilito, le Parti continueranno a conservare i dati personali condivisi in

conformità ai periodi di conservazione previsti dalla legge e dal massimario di scarto applicato dalle Parti medesime.

2.3. Il presente Accordo ha durata funzionale dipendente dalla durata prevista dalla Convenzione che ne costituisce la base giuridica e il presupposto.

3. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI CONTITOLARI

3.1. I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal GDPR e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.

3.2. In particolare, con il presente Accordo, i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi, tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti, per la gestione dei rapporti con i contraenti e con gli utenti e per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché delle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

3.3. L'informativa, di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento suddetto, sarà redatta congiuntamente dalle Parti e dovrà precisare, in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, la Contitolarità del trattamento. Le Parti concordano che le responsabilità reciproche nella prestazione dell'informativa vengono identificate dallo schema di cui al punto 2.1. del presente Accordo. Inoltre, se richiesta, l'informativa potrà essere consegnata su supporto cartaceo dall'Ente a cui si rivolge l'interessato.

3.4. I Contitolari del Trattamento saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

3.5. Ogni Contitolare potrà dover risarcire *in toto* l'interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal trattamento. Esclusivamente in un momento successivo, il Contitolare che ha risarcito *in toto* l'interessato potrà rivalersi sull'altro Contitolare responsabile effettivo del danno, esercitando nei suoi confronti l'azione di regresso.

3.6. Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, par. 2, del GDPR, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo.

3.7. Anche i danni provocati all'interessato in casi di forza maggiore saranno a carico di entrambi i Contitolari in solido, che dovranno fronteggiare il rischio della forza maggiore; il Contitolare che ha pagato, potrà esercitare l'azione di regresso nei confronti dell'altro Contitolare;

3.8. Le Parti concordano che tutto il personale impiegato in attività afferenti al trattamento indicato al punto 2.1. del presente Accordo riceverà specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali.

4. SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ

4.1. Il Contitolare del trattamento si impegna a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati ed utilizzati in virtù del rapporto di Contitolarità instaurato con l'altra Parte;

4.2. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente riservato tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare tutto ciò che è classificato come strettamente confidenziale e/o segreto, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

5. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

5.1. Tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, i Contitolari del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se opportuno, una o più delle seguenti misure:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

I Contitolari, nello stabilire l'adeguato livello di sicurezza, hanno tenuto conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

5.2. Il Contitolare del trattamento, che detiene fisicamente dati e documenti, nonché i *database*, adotterà tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali degli interessati in caso di incidente fisico o tecnico.

5.3. I Contitolari eseguiranno un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

5.4. Chiunque agisca nell'ambito dell'autorità di un Contitolare ed abbia accesso ai dati personali degli interessati non tratterà i predetti dati personali se non previamente istruito dal Contitolare stesso.

5.5. Il Contitolare deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire sufficiente documentazione all'altro Contitolare.

6. ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

6.1. Nell'ipotesi in cui l'esercizio del diritto da parte dell'interessato venga rivolto ad uno dei due Contitolari, il Contitolare che ricevuto la richiesta dovrà trasmettere la documentazione relativa al diritto esercitato tramite PEC all'altro Contitolare entro e non oltre tre (3) giorni lavorativi dal momento della ricezione della richiesta stessa.

6.2. La notifica trasmessa dal Contitolare che ha ricevuto la richiesta deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire all'altro Contitolare di poter esaminare l'esercizio del diritto dell'interessato e offrire il supporto necessario, al fine di dare riscontro entro i limiti temporali stabiliti dal GDPR; in particolare, il Contitolare che ha ricevuto la trasmissione dell'istanza dall'altro Contitolare, dovrà presentare le proprie osservazioni su quanto ricevuto entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla trasmissione dell'istanza, al fine di concordare la risposta da fornire all'istante e/o, comunque, per definire le modalità di gestione della richiesta.

6.3. Se per qualsivoglia motivo e/o ragione, a seguito della trasmissione dell'istanza all'altro Contitolare, quest'ultimo non presti la necessaria collaborazione, il Contitolare che ha ricevuto l'istanza dall'interessato potrà comunque gestire la risposta in via autonoma, al fine di rispettare i termini previsti dal GDPR e senza che ciò possa comportare responsabilità alcuna nei confronti dell'altro Contitolare.

6.4. In ogni caso, il Contitolare che ha ricevuto la richiesta da parte dell'interessato dovrà rispondere entro il limite di trenta (30) giorni così come previsto dal GDPR. Tale periodo può essere esteso fino a tre (3) mesi in casi di particolare complessità, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 12, par. 3, del GDPR.

7. NOTIFICA DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

7.1. Le Parti hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente, tramite PEC, qualsiasi violazione dei dati personali (c.d. *data breach*) entro e non oltre un (1) giorno lavorativo dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'evento. Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire, ove necessario, di notificare tale violazione all'Autorità competente. Ciascuna Parte dovrà aver cura di notificare al Garante l'evento.

7.2. Per violazione dei dati si intende ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali degli interessati trasmessi, conservati o comunque trattati. Ciascun Contitolare dovrà prestare ogni necessaria collaborazione all'altro Contitolare in relazione all'adempimento degli obblighi di notifica all'Autorità Garante ai sensi dell'art. 33 GDPR o di comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 34 GDPR.

7.3. La comunicazione conterrà almeno le seguenti informazioni:

- a. la natura della violazione dei dati personali;
- b. la categoria degli interessati;
- c. il contatto presso cui ottenere più informazioni;
- d. gli interventi attuati o che si prevede di attuare.

7.4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire tutte le informazioni necessarie nello stesso momento della prima comunicazione, le informazioni ulteriori possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

8. NOMINA DEI RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO EX ART. 28 GDPR

8.1. In relazione ai trattamenti di dati effettuati nell'ambito dell'Accordo, i Contitolari possono nominare uno o più responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, scelti tra soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi le previsioni di legge e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

8.2. Nel caso in cui l'attività svolta dal soggetto esterno coinvolga entrambi i Contitolari, l'atto giuridico di cui all'art. 28 del GDPR dovrà essere sottoscritto da una delle Parti a nome dei Contitolari, previa valutazione congiunta degli stessi del contenuto della lettera di nomina.

8.3. Qualora l'attività del soggetto esterno coinvolga solo uno dei Contitolari, quest'ultimo dovrà comunicarne gli estremi all'altro Contitolare e avrà l'onere e la responsabilità di verificare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate dal medesimo, assumendosi in via esclusiva eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta del responsabile stesso.

9. MESSA A DISPOSIZIONE DELL'ACCORDO

Gli Interessati saranno informati di quanto determinato dai Contitolari con riferimento ai punti di loro interesse attraverso la messa a disposizione del presente accordo, anche in forma sintetica.

10. RISOLUZIONE

10.1. In caso di inadempimento di una delle Parti rispetto agli obblighi derivanti dal presente Accordo, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere dell'altra Parte, decorsi 15 giorni, ove la Parte non abbia sanato la causa dell'inadempimento, sempre che la stessa, per la sua gravità, renda in ogni caso non perseguibile il rapporto.

10.2. Il presente atto potrà in ogni caso risolversi per volontà delle Parti, o anche di una sola Parte, con preavviso di n. 3 mesi al fine di consentire gli adeguamenti derivanti dal decadimento del presente Accordo.

10.3. La risoluzione del presente Accordo non precluderà la stipula di un nuovo Accordo né pregiudicherà in alcun modo la validità e l'efficacia della Convenzione per la direzione universitaria della struttura complessa di pneumologia e per lo svolgimento di attività professionalizzanti della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio in essere tra le Parti.

11. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

11.1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.

11.2. L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

11.3. Con il presente Accordo, le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o Accordo tra esse esistente relativo al trattamento dei dati personali.

11.4. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e, sottoscrivendolo, esprimono pienamente il loro consenso.

Allegato 1 - Informativa privacy

INFORMATIVA PRIVACY Regolamento 679/2016/UE

Informativa Privacy - Attività didattico-formativa

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che l'Università degli studi di Milano e l'ASST Papa Giovanni XXIII, in qualità di Contitolari del trattamento, trattano i dati personali da Lei forniti e liberamente comunicati. L'Università degli studi di Milano e l'ASST Papa Giovanni XXIII garantiscono che il trattamento dei Suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della Sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)

Tutti i dati personali da Lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), per l'esecuzione di un contratto cui l'interessato è parte (articolo 6.1.b Regolamento 679/2016/UE) e per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e, articolo 9.2.g Regolamento 679/2016/UE - articolo 2-sexies, comma 2, lett. bb) del D.Lgs. n. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018), in particolare per:

- l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici;
- la gestione delle attività di docenza, tutorato e/o assistenza nei confronti dell'Interessato;
- la gestione dei dati personali inerenti la carriera scolastica e/o universitaria;
- la gestione delle assenze e dei giustificativi;
- la gestione e la valutazione del Piano Formativo del medico specializzando;
- la gestione della sicurezza sanitaria/idoneità sanitaria del medico specializzando nel corso dell'attività didattico-formativa;
- assolvere a Sue specifiche richieste.
-

2. Le modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene presso gli uffici dell'Università degli studi di Milano e dell'ASST Papa Giovanni XXIII o, qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati:

- nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;
- in modo lecito e secondo correttezza.

I suoi dati sono raccolti:

- per scopi determinati espliciti e legittimi;
- esatti e se necessario aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
-

3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE)

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro mancato conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. I Suoi dati sono conservati presso l'Università degli studi di Milano e l'ASST Papa Giovanni XXIII. Qualora fosse necessario, i Suoi dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 4.

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)

I Suoi dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a:

- i soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria;
- le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell'attività dell'Università degli studi di Milano e dell'ASST Papa Giovanni XXIII i nei modi e per le finalità sopra illustrate;
- gli uffici postali, gli spedizionieri e i corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- gli istituti di credito per la gestione d'incassi e pagamenti.

I Suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), fatti salvi gli obblighi di legge.

5. Contitolari del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)

I Contitolari del trattamento dei dati personali sono l'Università degli studi di Milano e l'ASST Papa Giovanni XXIII. Alla data odierna, ogni informazione inerente i Contitolari, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, sono reperibili presso la sede dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7 Nuova, 65 20122 Milano, PEC: unimi@postecert.it e dell'ASST Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS, 1 24127 Bergamo, PEC: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it.

6. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE)

I Data Protection Officer/Responsabili della Protezione dei dati individuati dagli Enti sono i seguenti soggetti:

Contitolare	DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
Università degli studi di Milano	Università degli studi di Milano	80012650158	Via Festa del Perdono, 7	20122	Milano	Prof. Acc. Pierluigi Perri
ASST Papa Giovanni XXIII	LTA S.r.l.	14243311009	Via della Conciliazione, 10	00193	Roma	Dott. Luigi Recupero

I Data Protection Officer sono reperibili presso le sedi dei Contitolari:

Contitolare	Via/Piazza	CAP	Comune
Università degli studi di Milano	Via Festa del Perdono, 7	20122	Milano
ASST Papa Giovanni XXIII	Piazza OMS, 1	24127	Bergamo

In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale, i Data Protection Officer possono essere contattati utilizzando i recapiti istituzionali indicati anche sul sito web degli Enti:

Contitolare	PEC
Università degli studi di Milano	unimi@postecert.it
ASST Papa Giovanni XXIII	ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it

7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)

I contitolari dichiarano che i dati personali dell'interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

8. Diritti dell'Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)

Si comunica che, in qualsiasi momento, Lei può esercitare i diritti di seguito indicati:

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.
-

9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una Autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

10. Reperimento contenuti accordo di contitolarità (Art. 26.2 Regolamento 679/2016/UE)

I contenuti dell'accordo stipulato tra i diversi Contitolari sono reperibili presso la sede dell'Università degli studi di Milano, Via Festa del Perdono, 7 20122 Milano, PEC: unimi@postecert.it e dell'ASST Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS, 1 24127 Bergamo, PEC: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 326/2024)

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER LA DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA PNEUMOLOGIA E PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICO - PROFESSIONALIZZANTE DEGLI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

Oggetto: **PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 01/05/2024

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
259/2024	1			€ 40.737,00
259/2025	1			€ 61.086,00
259/2026	1			€ 61.086,00
259/2027	1			€ 61.086,00
259/2028	1			€ 20.349,00

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: AG 951 Importo 1: € 244.344,00

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 01/05/2024

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	importo IVA inclusa
704725520	Indennita pers universitario area sanitaria	259/2024	1	€ 40.737,00
704725520	Indennita pers universitario area sanitaria	259/2025	1	€ 61.086,00
704725520	Indennita pers universitario area sanitaria	259/2026	1	€ 61.086,00
704725520	Indennita pers universitario area sanitaria	259/2027	1	€ 61.086,00
704725520	Indennita pers universitario area sanitaria	259/2028	1	€ 20.349,00

Bergamo, 02/05/2024

Il Direttore
Dr.ssa Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.326/2024

ad oggetto:

RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER LA DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA PNEUMOLOGIA E PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICO - PROFESSIONALIZZANTE DEGLI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Facente funzione: Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Vitalini Mariagiulia
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Moreno Mauro
Note:	

DIRETTORE SOCIO SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
